



SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladieci, oggi ____ del mese di ____ in Venezia, presso gli Uffici della Direzione Mobilità della Regione Veneto siti in Cannaregio 99, tra i Signori:

- Ing. Bruno Carli, nato a Venezia il 10 agosto 1955, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 (c.a.p. 30123), codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Mobilità;

- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____ via _____ (c.a.p. _____);

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della convenzione.

La Giunta Regionale del Veneto, giusta D.G.R. n. ____ del _____, affida a _____, che accetta, l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività tecnico economiche ed amministrative connesse al conferimento alla Regione delle funzioni e compiti in materia di trasporto ferroviario.

ART. 2 – Contenuti.

L'incarico, nel suo complesso, consiste nello svolgimento di attività tecnico-amministrativa e gestionale nelle materie indicate al precedente articolo 1, così come dettagliatamente di seguito descritte:

1. Comitati nazionali e regionali - nell'ambito dei diversi Comitati previsti in sede di Accordo Quadro, di Accordi di programma, dei Contratti di servizio ferroviari in essere, del Tavolo Tecnico ristretto nazionale e del Tavolo Tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed anche in funzione della Conferenza dei Presidenti, il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale nell'analisi/valutazione di tali aspetti elaborando, di volta in volta, ove necessario gli studi, i documenti e le memorie anche finalizzati all'adeguamento sia delle risorse finanziarie allo scopo già trasferite dalla Stato, sia delle risorse finanziarie per i servizi aggiuntivi richiesti e conseguenti al potenziamento delle infrastrutture, ivi compresi quelli connessi al progetto SFMR, che incidono pesantemente sulla struttura e programmazione dei servizi ferroviari regionali.

2. Comitati e Tavoli nazionali per la sicurezza: nell'ambito dei diversi Comitati e tavoli istituiti a livello nazionale, il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale nell'analisi di tali problematiche, dovranno essere elaborate memorie e documenti sia in preparazione degli incontri, sia per l'ottenimento delle risorse finanziarie per ottemperare alla norme sulla sicurezza ferroviaria (infrastrutture e rotabili di proprietà della Regione).
3. Contratti di servizio: il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale nel monitoraggio dei contratti ferroviari in essere e nello specifico: il contratto sessennale del Lotto 2; il contratto di Trenitalia relativo ai servizi ricadenti nel Lotto 1; il contratto di servizio e di gestione dei beni della linea Adria_Mestre. Inoltre, il professionista è tenuto a svolgere attività di supporto per il monitoraggio del cosiddetto prezzo a Catalogo per i servizi in essere e futuri.
4. Servizi interregionali non ancora attribuiti: il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale nel prosieguo delle attività tecniche ed amministrative per addivenire, con lo Stato e le Regioni autonome contermini, all'attribuzione dei servizi ferroviari interregionali indivisi, ad oggi eserciti in contratto diretto tra Stato e Trenitalia, e delle relative risorse finanziarie.
5. Autorità Garante per la Concorrenza e R.F.I. spa: il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale sia per gli incontri con l'Autorità, sia per la elaborazione di memorie e documenti a supporto delle richieste regionali.

ART. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

L'incaricato, per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2:

- a) assicura la necessaria attività professionale comprensiva della necessaria e richiesta presenza agli eventuali incontri interregionali, nonché per le riunioni e per le attività di cui ai seguenti punti b) e c);
- b) partecipa, previa autorizzazione, alle riunioni e agli incontri nei quali è opportuna la sua presenza, rappresentando o affiancando, all'occorrenza, gli Amministratori, i Dirigenti e i rappresentanti regionali;
- c) provvede allo studio delle problematiche sia dal punto di vista tecnico che economico nonché alla stesura dei testi delle memorie illustrative necessari per la formalizzazione degli atti/documenti e per i relativi confronti in sede locale, interregionale e nazionale.

ART. 4 – Durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla stipula della presente Convenzione e sarà efficace a

decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n.244.

ART. 5 – Compenso e modalità di pagamento.

L'amministrazione regionale corrisponderà al Professionista il compenso forfettario di € 85.800,00, oltre all'I.V.A e C.N.P.A.I.A.

Quanto alle spese:

- nulla sarà dovuto al Professionista per la conduzione dell'incarico presso gli Uffici Regionali siti in Venezia e Verona, (città quest'ultima ove risiede il consulente);
- per la partecipazione, da autorizzare preventivamente nel limite dello stanziamento impegnato, alle riunioni che si svolgeranno in Comuni diversi da Venezia e Verona, al Professionista verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute (così come disposto dai provvedimenti di Giunta n. 1536 e 1541 e la circolare prot. 347912/C110.06.30 del 23.06.2010).

Il compenso di cui al presente articolo sarà erogato in sei rate posticipate di eguale importo, a seguito di emissione di fattura, ogni due mesi e previa attestazione, da parte del Dirigente Regionale della Direzione Mobilità, del corretto espletamento delle attività, sulla base anche di una relazione del Professionista.

ART. 6 – Rinvio alla legislazione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione le parti convengono di far riferimento alla vigente normativa regionale.

ART. 7 – Controversie.

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ART. 8 – Spese di registrazione.

Tra le parti si conviene che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

ART. 9 - Dichiarazione finale.

Il Professionista dichiara di non aver subito alcuna condanna per i reati indicati dall'art. 32-quater del codice penale, così come sostituito dall'art. 3 della legge 15 novembre 1993, n. 461, che importi incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Professionista

Il Dirigente Regionale

Ing. Bruno Carli